



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Versione contenente le modifiche apportate il 17 dicembre 2009

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nelle seguenti norme di legge:
 - art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
 - art. 29, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
 - art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
 - art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che il Consiglio Nazionale eserciti la potestà regolamentare in materia di organizzazione.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali; il Consiglio Nazionale ritiene necessario ed invita pertanto gli Ordini territoriali a conformarsi allo schema di Regolamento contenuto nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 6, co. 3. L'attività degli Ordini territoriali nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che l'Ordine territoriale promuova, organizzi e regoli la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigili sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

Art. 2

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
 - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
 - c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
 - d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua si realizza mediante le seguenti attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.

2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile e, in particolare, le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile e commerciale, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. A tal fine il Consiglio Nazionale predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.

Art. 4

Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 5

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:

a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.

b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;

c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 3, co. 1, del presente Regolamento.

Art. 6

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini territoriali, nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) predisporre ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative di cui all'art. 3, co. 2;
 - b) predisporre le Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
 - c) valuta ed approva gli eventi e le attività formative a distanza inseriti nei programmi degli Ordini territoriali e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
3. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove, vigila e controlla l'attività degli Ordini territoriali in materia di formazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, nonché vigila sul regolare svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che gli iscritti negli albi mantengano, approfondiscano e sviluppino le proprie competenze tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 139/2005. Nell'esercizio del potere regolamentare in materia organizzativa, di cui all'art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale predisporre inoltre le Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.
4. L'attività di coordinamento del Consiglio Nazionale è altresì volta ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse.
5. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
 - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
 - b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i Regolamenti adottati in materia di formazione professionale continua ed i programmi periodici contenenti le attività formative, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
 - c) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 4 del presente articolo;
 - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
 - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

Art. 7

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'attività istituzionale degli Ordini territoriali comprende la formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.
2. In particolare gli Ordini territoriali:
 - a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi;
 - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
 - c) regolano il processo formativo dei propri iscritti ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti medesimi.
3. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11, co. 2, l'Ordine è responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 8

Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali

1. I programmi non possono riferirsi ad un periodo superiore all'anno formativo.
2. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), i programmi devono indicarne:
 - a) la tipologia;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - d) le date previste di svolgimento;
 - e) il luogo di svolgimento, compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale;
 - f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualificazione dei relatori.
3. Relativamente alle attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali devono indicare nei propri programmi tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in base all'art. 6, co. 2, lett. b).
4. Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi all'ordinamento, alla deontologia, alle tariffe e all'organizzazione dello studio professionale, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a).
5. Il programma formativo predisposto dall'Ordine territoriale non comprende le attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c).
6. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine territoriale organizzatore.

Art. 9

Valutazione e approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Il Consiglio Nazionale valuta i programmi formativi di cui alla lettera m) dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. 139/2005, anche tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell'art. 29, co. 1, lett. d) e p), del d.lgs. 139/2005, di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa ed in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
2. Il Consiglio Nazionale potrà negare l'approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali destinati ad essere attuati in un ambito regolamentare non conforme ai requisiti suggeriti agli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale stesso nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma precedente e definiti nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali. Allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, gli Ordini territoriali sono tenuti a trasmettere al Consiglio Nazionale copia dei propri Regolamenti per la formazione professionale continua adottati e delle successive modifiche e integrazioni.
3. Gli Ordini territoriali, in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, tenendo conto delle indicazioni di questi ultimi, anche di concerto tra loro, predispongono i programmi formativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività programmate. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previa valutazione e riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli che possono formare oggetto delle attività formative.
4. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine territoriale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale, anche dopo lo svolgimento delle stesse.
5. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché l'Ordine territoriale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento.

Art. 10

Attribuzione dei crediti alle attività contenute nei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini territoriali; nell'ambito di tale attività il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) tipologia e modalità di svolgimento;
 - b) durata effettiva;
 - c) contenuti ed argomenti trattati;
 - d) qualifica dei relatori.
2. L'attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell'attività ed orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
3. Il Consiglio Nazionale, per la valutazione e l'approvazione dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali e per l'attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività formative, si avvale di un'apposita commissione istituita presso il Consiglio Nazionale stesso.

Art. 11

Attuazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Ciascun Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 12

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

Art. 13

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).
